

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDRIGA, BONINO, CAPARINI, MUNERATO, ALLASIA, BITONCI, BUONANNO, COMAROLI, CONSIGLIO, DI VIZIA, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, MERONI, RIVOLTA

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica

Presentata il 18 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Indubbiamente i recenti interventi di natura previdenziale hanno reso la ricongiunzione dei periodi contributivi presso diverse gestioni sempre più onerosa. L'eccesso si è raggiunto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 12 ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione a titolo oneroso nell'ipotesi di trasferimento dalle gestioni speciali al regime generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In particolare, le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 hanno abrogato tutte le norme

che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per i dipendenti del settore elettrico); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 [personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, personale

iscritto agli istituti di previdenza — ora Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica — e personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (IPOST)]; articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Ciò significa che, dallo scorso 1° luglio 2010, la ricongiunzione, prima gratuita, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, è consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore; onere, peraltro, variabile a seconda della situa-

zione previdenziale di ciascuno ma comunque sempre molto gravoso. Tuttavia si ritiene doveroso intervenire sulla materia, anche alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile previsto dalla riforma pensionistica contenuta nel cosiddetto « decreto salva Italia », nonché dell'accorpamento dell'INPDAP all'INPS.

L'allontanamento del diritto alla pensione, infatti, ha reso quanto mai impellente per tali lavoratori la possibilità di utilizzare i contributi che comunque hanno già versato. Per questo motivo si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge, composta da un solo articolo finalizzato a ripristinare la situazione *ante* entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010 e a prevedere una restituzione degli oneri sostenuti per coloro che in questi due anni hanno fatto ricorso alla ricongiunzione a titolo oneroso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*sexies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

€ 1,00



16PDL0060020